



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, e in particolare l'articolo 1, comma 718;

CONSIDERATO che l'Italia eserciterà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la presidenza del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati (G7);

CONSIDERATO che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 718, della legge n. 197 del 2022 sono stati assegnati sul capitolo n. 2190 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ("Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la delegazione della Presidenza italiana del G7") 5 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025;

VALUTATA, pertanto, la necessità di istituire meccanismi di efficace e tempestivo coordinamento degli aspetti organizzativi e logistici connessi con la suddetta presidenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Delegazione per la presidenza italiana del G7)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, a decorrere dalla data del presente decreto è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, la "Delegazione per la presidenza italiana del G7" (di seguito, "Delegazione"). La Delegazione opera non oltre il 31 dicembre 2025.



2. Alla Delegazione non competono gli aspetti di sicurezza né gli eventuali interventi infrastrutturali connessi con la suddetta presidenza.
3. Resta ferma l'attribuzione delle funzioni di Sherpa, già disposta con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

(Contingente di personale e trattamento economico)

1. La Delegazione è composta come segue:
 - a) ministro plenipotenziario Nicola Lener, capo della Delegazione;
 - b) consigliere di legazione Giulia Mantini, vice capo della Delegazione;
 - c) dirigente di seconda fascia del Garante per la protezione dei dati personali Gennaro Petecca;
 - d) di un massimo di 14 unità di personale di qualifica non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 - e) di un massimo di 24 esperti, scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, dipendenti di organizzazioni internazionali o soggetti estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità nei settori di competenza della Delegazione.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono collocati fuori ruolo o in comando con le modalità proprie dell'ordinamento di appartenenza. Per i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti del contingente di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per i componenti di cui al primo periodo, per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3. In aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, e nel limite fissato dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta, con oneri posti a carico della Delegazione, il seguente trattamento accessorio:
 - a) al capo della Delegazione, un trattamento accessorio non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni alle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;



b) al vice capo della Delegazione e al dirigente di cui al comma 1, lettera c), un trattamento accessorio non superiore a quello attribuito agli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

c) al personale di cui al comma 1, lettera d), un trattamento accessorio previsto per il personale delle corrispondenti qualifiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. I compensi al personale di cui al comma 1, lettera e), non eccedono l'importo unitario di euro 70.000 annui, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Articolo 3

(Attività di consulenza, lavoro a tempo determinato o flessibile e supporto specialistico)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la Delegazione può stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile, ovvero avvalersi del supporto specialistico di Eutalia Srl, società in house del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4

(Gestione amministrativo-contabile)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri eroga, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le somme occorrenti per gli adempimenti di cui all'articolo 1 mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore del Capo Delegazione, che opera quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è trasmesso, nei termini previsti dalla vigente disciplina di riferimento, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, alla gestione amministrativa e contabile della Delegazione, ivi compresa quella del personale in essa operante, si applica quanto previsto per le strutture ordinariamente costituite ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.



Articolo 5

(Collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura alla Delegazione il supporto delle proprie articolazioni centrali e della rete all'estero.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione propri locali da adibire ad uffici della Delegazione di cui all'articolo 1.
3. All'attuazione del presente articolo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sulla quota attribuita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(dott. Alfredo MANTOVANO)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

